

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 7-12593/2009

OGGETTO: Progetto: *Svolgimento della singola campagna con impianto mobile in Comune di Avigliana (TO).*
Comune: Avigliana (TO)
Proponente: Escavazioni Valsania snc
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 28/01/2009 il Sig. Gianluigi Valsania in qualità di legale rappresentante della Ditta Escavazioni Valsania snc, con sede legale in Moncaliari, Cso Savona n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA 08313650015, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Svolgimento della singola campagna con impianto mobile in Comune di Avigliana (TO)*" in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- sempre in data 28/01/2009 era stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 "*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*" la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 12/02/2009 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 06, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 105531 del 05/02/2009 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- il cantiere temporaneo occuperà l'area S.A.F.I.M. in via IV Novembre 16 nel Comune di Avigliana;
- le operazioni di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) saranno effettuate nell'ambito dei lavori di demolizione di edifici industriali e la successiva costruzione di civili abitazione;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (OMTRACK MERCURIO matricola n. 99D09200T - anno 2004) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (circa 6.000 mc) sono rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cemento, mattoni, miscugli di mattonelle mattoni e cemento, derivanti dalle attività di demolizione:
 - codice CER 170101 (cemento): circa 1.000 mc
 - codice CER 170102 (mattoni): circa 1.000 mc
 - codice CER 170103 (mattonelle e ceramiche): circa 1.000 mc
 - codice CER 170107 (miscuglio di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106): circa 3.000 mc
- si stima che le operazioni di recupero svolte all'interno dell'area S.A.F.I.M. in via IV Novembre 16 nel Comune di Avigliana avranno una durata complessiva pari a circa 10 giorni lavorativi;
- il risultato del trattamento dei rifiuti in sito è la produzione di materia prima secondaria previo riscontro positivo al test di cessione;
- si dichiara che la materia prima secondaria, frazioni inerti di natura lapidea, sarà conforme al test di cessione previsto in allegato 3 al DM 05/02/98;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- con nota prot. n. 3886 del 23/02/2009 il Comune di Avigliana, in considerazione del fatto che l'area di cantiere è localizzata all'interno di un agglomerato urbano rappresentato da tipologia condominiale e villette, pone l'attenzione sulle problematiche collegate al rumore ed alla polverosità;
- l'impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 28, comma 7 del D.Lgs 22/97 ed smi (ora art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i.) con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche delle Provincia di Torino n 219-313877/2006 del 28/09/2006:
 - gruppo semovente di frantumazione OMTRACK MERCURIO con matricola n. 99D09200T - anno 2004;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato contiene tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- la Ditta Escavazioni Valsania snc dovrà acquisire, dal Comune di Avigliana, l'autorizzazione in deroga acustica per le attività di cantiere ai sensi dell'art. 6 c.1 lettera h della L. n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo degli impianti mobili di cui costituisce parte integrante, possono

considerarsi in generale adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili; dovranno comunque essere messe in atto ulteriori misure per la limitazione del rumore e della polverosità;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - effettuare bagnature giornaliere dei cumuli e dei piazzali;
 - le misure di mitigazione per il rumore dovranno essere valutate in sede di richiesta per l'autorizzazione in deroga acustica per le attività di cantiere ai sensi dell'art. 6 c.1 lettera h della L. n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 e dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute in tale autorizzazione;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n 219-313877/2006 del 28/09/2006;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - per l'esecuzione del test di cessione fare riferimento a quanto stabilito nell'allegato 3 del Decreto 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998";
 - stante a quanto dichiarato circa la conformità della materia prima secondaria, fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 "applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati";
 - all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998" D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività"
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Svolgimento della singola campagna con impianto mobile in Comune di Avigliana (TO)." presentato dalla ditta Escavazioni Valsania snc, con sede legale in Moncaliari, Cso Savona n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA 08313650015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/03/2009

MM

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina